

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

Articolo 1

Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

In attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2012 di Mutua Tre Esse S.C.p.A. ed ai sensi dell'art.9 del D.g.l.s. 502 del 20.12.92. e successive modifiche, è costituito **Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per i dipendenti e/o soci di Aziende ed Enti e membri di Associazioni, denominato "TRE ESSE"**. Tre Esse (in seguito denominato "Fondo"), opera in regime totalmente convenzionato con Mutua Tre Esse ed ha sede in Milano. La durata è illimitata.

Articolo 2

Scopo

Il Fondo opera allo scopo di erogare ai dipendenti, membri e soci per i soggetti indicati all'art.1 ed ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative e/o aggiuntive dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, con l'ordinamento, gli organi e le prestazioni stabiliti dal presente Statuto e definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

Aderenti

Possano iscriversi al Fondo come Aderenti:

- le Aziende, Associazioni o Enti italiani che iscrivano i loro dipendenti e/o associati e versino il relativo contributo ai sensi di contratti e accordi collettivi, anche aziendali.
- gli Ordini Professionali, di rilievo almeno provinciale, per conto dei propri associati.

Articolo 4

Iscritti beneficiari (assistiti)

Sono i dipendenti e/o associati di cui all'art. 3 ed il loro nucleo familiare come definito all'art. 5

Articolo 5

Nucleo Familiare

Ad ogni effetto del presente Statuto il nucleo familiare è costituito dai familiari conviventi e non, ma ritenendo convenzionalmente a carico i figli fino al compimento dei 26 anni di età, purché conviventi.

All'atto della richiesta di iscrizione al Fondo l'Associato, ove intenda avere diritto all'assistenza anche per i nuclei familiari, deve provvedere a comunicare la composizione dei nuclei stessi, esibendo la documentazione comprovante i requisiti di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Iscrizione e recesso

L'iscrizione al Fondo deve essere richiesta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento. La domanda di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato delle norme del presente Statuto e del Regolamento che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e delle garanzie prestate; la piena ed incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive applicazioni e/o modificazioni.

Il recesso dell'Aderente può avvenire:

- 1) Per comunicazione con lettera Raccomandata entro il 30 settembre del periodo triennale di scadenza, esclusa la frazione di anno.
- 2) Per cessazione di attività certificata
- 3) Per messa in liquidazione volontaria e/o giudiziale, fermo il diritto del Fondo per eventuali crediti da ripetere.

Articolo 7

Entrate

Il Fondo provvede ai propri scopi con:

- a) I contributi versati dalle aziende o enti e/o associazioni e/o ordini professionali e/o per conto, in tutto o in parte dei loro dipendenti e/o associati
- b) I contributi aggiuntivi e volontari eventualmente versati dagli iscritti /assistiti
- c) Gli interessi di mora e di dilazione dei contributi.
- d) Gli importi versati a titolo di quota di ingresso una tantum.
- e) Gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate.
- f) Ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Articolo 8

Contributi

I contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e vengono determinati anno per anno in sede di approvazione del bilancio preventivo e devono essere versati con le modalità deliberate dallo stesso organo statutario.

Articolo 9

Quota di iscrizione Una Tantum

La quota di iscrizione è dovuta da tutti coloro che si associano per la prima volta al Fondo ed è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo vengono approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Gli eventuali residui attivi di un esercizio sono riportati a nuovo in quello successivo. È fatto espresso divieto di distribuire avanzi di gestione, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11

Prestazioni

Le prestazioni sanitarie integrative e sostitutive, di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale hanno carattere esclusivamente economico e vengono fornite nei limiti dei Piani Sanitari in vigore.

Le prestazioni sanitarie devono essere adeguate ai mezzi finanziari disponibili. Nel rispetto di tale principio, i limiti, le condizioni e le modalità di erogazione sono stabiliti dal regolamento delle prestazioni definiti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Erogazione delle prestazioni

L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dai Piani Sanitari in vigore e dal Regolamento, purché vi sia continuità e regolarità nei versamenti contributivi.

Sono in ogni caso escluse, ai fini dell'erogazione delle prestazioni, le spese sostenute riferite agli eventi insorti anteriormente alla decorrenza dell'iscrizione al Fondo.

Articolo 13

Perdita della qualifica di Aderente

La qualifica di Aderente si perde per uno dei seguenti motivi:

- 1) Quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica o per recesso.
- 2) Quando l'Aderente non osservi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento nonché le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di cui al precedente punto 2) la perdita della qualifica è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Organi del Fondo

Gli Organi del Fondo sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Sindaci, se nominato

Articolo 15

Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la totalità degli Aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Aderenti, ancorché non intervenuti.

Gli Aderenti sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale, mediante avviso scritto trasmesso mediante lettera raccomandata, via telefax o email, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea deve inoltre essere convocata su richiesta motivata, sottoscritta da almeno un decimo degli Aderenti.

L'Assemblea delibera sul bilancio annuale, sugli indirizzi e le direttive del Fondo, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, sulle modifiche allo Statuto ed al Regolamento e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza, la stessa Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige, su apposito libro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le Assemblee sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal primo comma dell'articolo 21 Cod. Civ. anche in caso di delibera di modifica dello Statuto e del Regolamento.

In caso di delibera di scioglimento del Fondo è necessario il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto. Gli Aderenti che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Aderente avente diritto al voto. Ad ogni Aderente non può essere conferita più di una delega.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto fino a cinque Consiglieri.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

Eventuali compensi ai membri del Consiglio sono deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e il voto favorevole effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Delle sue riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni del Fondo, anche a terzi, riguardanti l'incasso ed il pagamento di somme, dovranno essere sottoscritte dal Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti da lui ritenuti necessari, sottoponendoli per la ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Collegio dei Sindaci

La gestione del Fondo è controllata dal Collegio dei Sindaci, se nominato dall'Assemblea, composto da tre membri e due supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni.

Articolo 19

Scioglimento

Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto; la stessa Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore o di più liquidatori se ritenuto necessario.

Articolo 20

Controversie

Per tutte le controversie sociali tra il Socio fondatore e gli Aderenti, è competente il Foro di Milano.